

I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
COMPARTIMENTO CAMPANIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. CIG 01436331B3

ART. 1

OGGETTO

La procedura ha per oggetto l'individuazione di un'impresa in possesso dei requisiti di legge a cui affidare il servizio di fornitura di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D. Lgs 276/2003, di figure professionali ascrivibili all'AREA B, profilo professionale B1 e B2, e all'Area C, profilo professionale C1, del vigente CCNL degli Enti Pubblici non Economici, da impiegare con separati contratti di somministrazione presso le sedi INPDAP del Compartimento Campania e presso l'ufficio della Direzione Compartimentale.

Il servizio di somministrazione deve comprendere anche l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

La stipula del contratto non costituisce comunque obbligo per l'INPDAP Direzione Compartimentale della Campania di effettuare forniture, se non in relazione ad effettive esigenze, secondo le modalità e le condizioni di cui al presente capitolato speciale di appalto e nel rispetto del CCNL vigente, e delle necessarie autorizzazioni della Direzione Centrale del Personale e nei limiti delle disponibilità di risorse finanziarie.

Ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D. Lgs. 163/ 2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di anticipare la sottoscrizione del contratto rispetto al termine indicato nel comma stesso.

ART. 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio di somministrazione del lavoro dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato. In particolare dovranno essere osservati i principi e le norme previsti oltre che dal presente capitolato anche:

- Dal CCNL enti pubblici non economici vigente;

- Dal D. Lgs. 165/2001;
- Dal D. Lgs. 276/2003;
- Dal D. Lgs. 163/2006.

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto e avrà durata di 12 mesi, salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal Codice Civile.

Le singole somministrazioni di lavoro temporaneo potranno essere richieste entro la data ultima di durata del contratto.

ART. 4

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Il servizio di cui all'art. 1 dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità: L'Impresa aggiudicataria potrà attivare il servizio solo ed esclusivamente a seguito di richieste specifiche da parte dell'INPDAP, Direzione Compartimentale Campania.

L'Amministrazione appaltante procederà, sulla base delle eventuali esigenze che si manifesteranno durante il periodo indicato al precedente art. 3, alla richiesta per iscritto, anche via fax, di singole forniture di lavoro all'impresa aggiudicataria del presente appalto. Le richieste di avvio dei lavoratori saranno corredate dalle seguenti informazioni:

- 1) La descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente area e il profilo professionale, il settore di destinazione, il grado di esperienza e le conoscenze necessarie;
- 2) Le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- 3) Il servizio e le funzioni al quale il lavoratore sarà assegnato, la sede e l'orario di lavoro.

L'impresa aggiudicataria entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta richiesta dell'Ente, o nel termine di due (2) giorni per i casi di urgenza ad insindacabile giudizio dell'Ente, dovrà inviare le unità lavorative richieste previa stipula con l'INPDAP, Direzione Compartimentale Campania di apposito contratto di somministrazione.

I lavoratori temporanei forniti dalla società appaltante dovranno essere in possesso di diploma di scuola superiore di II grado per i profili B1 e B2 e del diploma di laurea in discipline giuridico economiche per il profilo professionale C1. Dovranno, altresì, essere in possesso di esperienza professionale di almeno 12 mesi maturata presso gli enti previdenziali.

L'orario ordinario di lavoro potrà essere a tempo pieno di 36 ore settimanali o a tempo parziale, da prestare secondo le modalità indicate nella citata richiesta di cui alla lettera a) e sulla base delle

disposizioni organizzative e regolamentari applicate ai dipendenti dell'Ente appaltante, fatta salva la possibilità di richiedere al lavoratore prestazioni straordinarie, ove se ne verificasse la necessità. L'impresa fornitrice del servizio non potrà pretendere il pagamento delle ore effettuate in violazione di tali disposizioni.

L'Amministrazione appaltante si impegna a fornire all'impresa fornitrice tutte le circolari e le disposizioni interne, la cui conoscenza è necessaria per un esatto adempimento della prestazione da parte del lavoratore temporaneo e potrà fornire ai lavoratori il badge per la rilevazione degli orari di entrata e uscita.

I lavoratori temporanei non devono aver riportato condanne penali detentive definite per delitti non colposi, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, né essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, non devono essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non debbono essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico.

L'attività del lavoratore temporaneo presso l'Amministrazione appaltante è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL per i lavoratori di pari categoria applicato dall'Amministrazione appaltante, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti da contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione del contratto di somministrazione.

Le ferie spettanti, le festività soppresse ed i permessi retribuiti verranno trattati nei limiti previsti dal vigente CCNL. I ratei di tredicesima spettanti verranno erogati nei limiti previsti dal vigente CCNL. L'indennità di fine servizio sarà prevista nella misura prevista dal vigente CCNL.

La contribuzione previdenziale è quella per i dipendenti delle Aziende di fornitura di lavoro temporaneo. La contribuzione assistenziale è a carico del somministratore e viene determinata in relazione alla posizione INAIL comunicata dall'INPDAP Direzione Compartimentale Campania in sede di richiesta di fornitura. La società dovrà provvedere direttamente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori assunti, presso i competenti istituti.

L'Amministrazione appaltante si impegna ad adottare nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo tutte le misure di sicurezza e gli obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa, in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. 626/94 e s.m.i., eccetto la formazione di base.

Il lavoratore sarà assoggettato ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile.

L'Amministrazione appaltante potrà richiedere la sostituzione del personale in caso di mancato superamento del periodo di prova o per sopravvenienza di una giusta causa di recesso.

Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di assegnazione potrà essere prorogato in base alle esigenze dell'Amministrazione appaltante.

Nel corso della prestazione lavorativa i lavoratori temporanei potranno effettuare trasferte presso altre Sedi INPDAP; in tal caso il trattamento economico dovuto al lavoratore per ogni singola trasferta, comprensivo delle spese di viaggio, vitto, alloggio ed indennità di trasferta, sarà calcolato in base a quanto stabilito nel C.C.N.L. di comparto e comunicato alla società fornitrice che si farà obbligo di rimborsare il lavoratore e di fatturare all'INPDAP quanto corrisposto.

Successivamente all'attivazione della fornitura di un'unità di personale, sarà eventualmente comunicato dall'amministrazione appaltante, nel caso ricorra, l'esistenza d'indennità non previste (turno, rischio, trasferta, reperibilità, straordinario, trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo etc.). Dette indennità saranno riconosciute ai lavoratori da parte della società/ditta fornitrice e fatturate all'Amministrazione.

Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra, l'INPDAP, previa comunicazione alla Ditta ed all'Ispettorato del Lavoro, può operare una ritenuta fino ad un massimo del 30% sui pagamenti, e comunque trattenere, sulle somme dovute al contraente medesimo, gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori definitivamente accertati salva la risoluzione del contratto.

Lo svincolo della somma ritenuta sarà effettuato non appena gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo comma sarà a carico della Ditta appaltatrice, la quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all'INPDAP dal comportamento della stessa nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire, dietro richiesta, all'Amministrazione appaltante copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'impresa somministratrice.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare all'Amministrazione appaltante tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto e la ricevuta dei versamenti relativi alle spese a carico dell'aggiudicatario.

ART. 5

INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI

L'Impresa fornitrice si obbliga ad avviare presso l'INPDAP, Direzione Compartimentale Campania, solo ed esclusivamente su richiesta di quest'ultima e previa stipula dei singoli contatti di somministrazione, i lavoratori temporanei da essa individuati, in base ad una selezione di personale effettuata con i propri mezzi e personale, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso come

indicato al precedente art. 4.

Le figure professionali richieste dall'INPDAP, Direzione Compartimentale Campania, dovranno essere già istruite e formate dall'appaltatore, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard quantitativo e qualitativo delle attività conforme a quanto richiesto.

Il lavoratore temporaneo ha diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo mancato superamento della prova o sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

ART. 6

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro a termine verranno esercitate dalla società di lavoro per la somministrazione di lavoratori a termine, così come previsto dall'art. 23, comma 7, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in base al codice disciplinare del comparto, che verrà consegnato al lavoratore somministrato.

L'INPDAP, Direzione Compartimentale Campania, comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione.

La società aggiudicataria porterà a conoscenza dell'INPDAP, Direzione Compartimentale Campania, tutte le comunicazioni\contestazioni riferite al lavoratore a tempo determinato, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare.

Saranno a carico dell'Agenzia fornitrice oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

ART. 7

OBBLIGHI DELL'INPDAP

L'INPDAP, Direzione Compartimentale Campania, assume, oltre agli obblighi specificati nei capitoli del presente capitolato speciale d'appalto, quelli previsti per le imprese utilizzatrici dal D. Lgs 276/2003, dal contratto collettivo nazionale quadro e dagli accordi collettivi, nazionale e decentrati, del personale del comparto Enti pubblici non economici.

ART. 8

IMPORTO CONTRATTUALE

I lavoratori eventualmente richiesti saranno impegnati dall'Amministrazione nelle seguenti aree e profili professionali:

Profilo professionale	Retribuzione tabellare annua*	13 [^] mensilità	Totale annuo
B1	€17.439,22	€1453,26	€18.892,48

B2	€18.548,72	€1545,72	€20.094,44
C1	€20.243,16	€1686,93	€21.930,09

*A decorrere dall'1.01.2003 la retribuzione tabellare annua comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale. Al personale va altresì corrisposta l'indennità di Ente nella misura stabilita dal vigente CCNL del comparto Enti pubblici non economici, pari a € 145,26 mensili per il profilo professionale B1 e B2 e pari a €172,18 per il profilo professionale C1.

Le tariffe orarie lorde previste dal vigente CCNL del comparto Enti pubblici non economici sono le seguenti:

Profilo professionale	Costo orario
B1	€11,87
B2	€12,56
C1	€13,80

L'aliquota INAIL da applicare sarà quella in vigore nel periodo di vigenza del contratto (attuale 5 per mille).

Le Imprese partecipanti sulla base dei predetti costi orari dovranno proporre, nell'offerta, un margine di ricarico espresso mediante UN MOLTIPLICATORE UNICO, da applicare alla retribuzione lorda oraria prevista dal CCNL Enti pubblici non economici per le suddette aree e profili professionali, comprensivo di tutti gli elementi costitutivi del prezzo del contratto di somministrazione, tra i quali a titolo esemplificativo :

- ricerca e selezione del personale;
- attività di formazione
- retribuzione dei lavoratori
- ratei tredicesima
- oneri contributivi, assistenziali e previdenziali
- TFR
- Quota assicurativa INAIL (5 per mille)
- Sostituzione del personale
- Festività, ferie, malattia, infortunio e ogni altra sospensione del rapporto di lavoro previsto da norme di legge o da contratti di lavoro
- Utile dell'impresa.

Per il servizio oggetto del presente capitolato speciale di gara, l'INPDAP Direzione Compartimentale Campania, si obbliga a corrispondere all'Impresa fornitrice, per ogni ora di lavoro effettuata dal lavoratore:

- le somme risultanti dall'applicazione dell'unico moltiplicatore offerto alla tariffa oraria lorda prevista dal CCNL del comparto Enti pubblici non economici.
- L'IVA 20% applicata esclusivamente sull'utile dell'impresa, ai sensi dell'art. 7 della legge 13 maggio 1999 n. 133 e s.m.i..

Per le eventuali ore di lavoro straordinario (normali/notturne/festive/notturne-festive) sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dal vigente CCNL per il personale del Comparto Enti Pubblici non economici.

L'offerta immediatamente vincolante per l'impresa offerente, impegnerà l'Ente solo al momento della stipula del contratto d'appalto.

All'offerta l'impresa resterà vincolata in caso di aggiudicazione, senza possibilità di qualsivoglia modifica, eccetto quelle derivanti da aggiornamenti del CCNL di riferimento e/o da successive disposizioni di legge.

ART. 9

MODALITA' DEI PAGAMENTI

L'INPDAP, Direzione Compartimentale Campania si obbliga a corrispondere all'Impresa appaltatrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo:

- le somme risultanti dall'applicazione dell'unico moltiplicatore alla tariffa oraria lorda prevista dal CCNL del comparto enti locali offerta;
- l' I.V.A.20%, calcolata sull'utile dell'impresa.

Il pagamento del servizio avverrà entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura e previa verifica della regolare esecuzione della prestazione.

La fattura dovrà indicare separatamente il costo del lavoro, il corrispettivo dell'impresa fornitrice, l'IVA 20% sul corrispettivo dell'impresa.

Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati risulti che la Ditta affidataria non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, l'INPDAP potrà operare, in sede di pagamento delle fatture, una trattenuta cautelativa pari al 20% dell'importo di esse e ciò sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà comunicato l'avvenuta regolarizzazione. Nessun interesse o risarcimento verrà corrisposto dall'INPDAP per le somme trattenute.

L'INPDAP, Direzione Compartimentale Campania, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, provvederà al pagamento diretto del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro a tempo determinato, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'impresa fornitrice, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute e non ancora pagate, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.

ART. 10

REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

Il contratto sarà soggetto a revisione periodica del prezzo, nei casi e con le modalità previste all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

ART. 11

CAUZIONE

L'Impresa aggiudicataria deve costituire, prima della sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale, a garanzia degli impegni assunti in base al presente capitolato, pari al 10% dell'importo dell'appalto.

La cauzione deve essere costituita in uno dei seguenti modi:

- a. Fideiussione bancaria
- b. Polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da Impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, l'elenco delle quali è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all'Impresa dopo la liquidazione definitiva e dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Ai sensi della deliberazione n. 7 del 2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture la cauzione definitiva è ridotta del 50% in presenza di certificazione di qualità: l'impresa che usufruisca di tale beneficio deve farne espressa menzione all'atto di costituzione delle garanzie, citando l'organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione.

La garanzia copre qualsiasi danno (danno emergente o lucro cessante, danno diretto o indiretto) subito dall'Istituto a causa della violazione da parte dell'impresa di qualsiasi obbligo previsto dalla legge o dal presente capitolato.

Resta salva ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto avesse dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere integrata d'ufficio prelevandone l'importo dalle spettanze dell'impresa.

ART. 12

PENALITA'

Il mancato ed ingiustificato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato darà luogo all'applicazione di una penale.

Per ogni giorno di ritardo nell'avvio dei lavoratori o nella sostituzione degli stessi rispetto ai tempi stabiliti dal presente Capitolato potrà essere applicata una penale giornaliera pari ad € 100,00 (cento/00)

L'applicazione delle penali sarà comunicata all'impresa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a cura del referente dell'Istituto. La ditta aggiudicataria potrà controdedurre entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della nota di contestazione. Le penali non escludono le altre conseguenze previste dal capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto. L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 3% del valore del contratto. Superata quest'ultima soglia percentuale senza che l'Impresa abbia provveduto a riprendere correttamente il servizio, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice denuncia senza bisogno di messa in mora o di intervento del Magistrato, e di chiedere il risarcimento dei danni.

Le penali saranno rimosse mediante prelievo sulle fatturazioni emesse dalla ditta esecutrice del servizio e, in mancanza, sulla cauzione prestata.

ART. 13

FACOLTÀ DI RECESSO

L'INPDAP, Direzione Compartimentale Campania, si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata A/R, almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale fermo restando eventuali diverse discipline di legge in materia. Restano in ogni caso salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data eseguite dai singoli contratti di fornitura stipulati prima della data di recesso.

In caso di recesso dal contratto da parte dell'impresa fornitrice, l'Amministrazione è legittimata ad incamerare il deposito cauzionale costituito prima della stipula del contratto, fatti salvi i danni e le spese.

ART. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e, di conseguenza, la risoluzione dei singoli contratti stipulati distintamente tra l'INPDAP, Direzione Compartimentale Campania e

l'impresa fornitrice, può essere richiesta dall'Amministrazione appaltante, oltre che nei casi previsti da Codice Civile, nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato, con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni e con la conseguente interruzione dei rapporti da essi derivanti. In particolare l'INPDAP Direzione Compartimentale Campania ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi di seguito previsti senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole forniture o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali – più di tre inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero più di 5 inadempienze contestate nell'arco di un trimestre;
- verificarsi, per almeno tre volte nell'arco di durata del contratto, di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi previsti nell'offerta;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore per più di 3 gg. consecutivi o per 5 giorni nell'arco di 30 gg. naturali e consecutivi;
- avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'impresa appaltatrice ovvero in caso di subappalto o cessione di contratto o d'azienda;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- in caso di mancata integrazione della cauzione definitiva;
- revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento.

In tutti questi casi l'INPDAP Direzione Compartimentale Campania ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 15

ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per causa imputabile all'impresa fornitrice, sorge nell'Amministrazione appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa,

in danno dalla impresa inadempiente, fatto sempre salvo il risarcimento del danno subito dall'INPDAP Direzione Compartimentale Campania in conseguenza delle inadempienze accertate. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 16

DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DELL'APPALTO

E' vietato all'impresa fornitrice aggiudicataria di cedere o subappaltare la fornitura, sotto la comminatoria della immediata risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all'INPDAP Direzione Compartimentale Campania.

ART. 17

CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del credito a terzi pena la risoluzione del contratto.

ART. 18

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura di gara verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'INPDAP Direzione Compartimentale Campania, Via De Gasperi, 55 Napoli.

ART. 19

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie eventualmente insorte in rapporto al contratto di fornitura il foro competente in via esclusiva sarà quello di Napoli.

Agli effetti di legge l'Istituto elegge il suo domicilio legale in Via De Gasperi, 55 Napoli.

ART. 20

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e di registrazione sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

È a carico dell'Ente appaltante l'IVA.

ART. 21

NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile, del disciplinare di gara e del D. Lgs. 276/2003, dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché dal regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INPDAP approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132 del 2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Maria Giovanna De Vivo